



COMUNE DI ROSSA

Tel. 0163/75115

Fax 0163/753914

e-mail rossa@reteunitaria.piemonte.it

RILASCIO CARTA D'IDENTITA' A MINORI

L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931.

Alla luce delle nuove disposizioni è *soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni*, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.

In particolare è previsto che la carta d'identità rilasciata:

- ai minori di anni 3 abbia la validità di anni 3
- per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 abbia la validità di anni 5
- per gli ultra diciottenni abbia la validità di anni 10.

Ai fini del rilascio, **per i minori di anni 18**, necessitano i seguenti documenti:

- € 5,42 per diritti da versare direttamente presso l'Ufficio Anagrafe;
- N. 3 fotografie UGUALI e RECENTI;
- Presenza del minore in Ufficio per il riconoscimento;
- Firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori (anche nei casi di separazione previsti dal vigente codice civile) per la validità all'espatrio e dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio del minore ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 649/1974. Tale assenso potrà essere sottoscritto dai genitori in presenza del dipendente addetto.
- Se trattasi di cittadino NON italiano, la carta identità sarà rilasciata NON valida per l'espatrio, ed è necessario produrre passaporto o altro documento di riconoscimento.

La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per il minore di anni quattordici l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E' opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l'indicazione della paternità e maternità.

Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall'Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.



IL SINDACO
Marco DEFILIPPI